

Presentazione di una relazione.

Presidente. Onorevole De Riseis, La invito a presentare una relazione.

De Riseis. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio delle spese interne della Camera dei deputati per l'esercizio 1888-89.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Determinazione relativa all'ordine del giorno.

Presidente. Prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di dichiarare se e quando intenda rispondere all'interpellanza presentata ieri dall'onorevole Coccapieller.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dichiaro di accettare l'interpellanza; e propongo che ne abbia luogo lo svolgimento quando sarà terminata la discussione sul Codice penale.

Coccapieller. Accetto.

Presidente. Rimane così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge per la pubblicazione del Codice penale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia.

La discussione è stata chiusa ieri, riservata facoltà di parlare all'onorevole Chimirri, come rappresentante della minoranza della Commissione, all'onorevole Mancini come presidente e all'onorevole Villa come relatore della Commissione stessa.

L'onorevole Chimirri cominciò ieri il suo discorso, gli do ora facoltà di continuarlo.

Chimirri. Fedele al programma, che mi sono imposto, non entrerò nel vasto campo delle dottrine, che governano il giure punitivo, nel quale spaziarono con tanta vigoria d'ingegno e di parola parecchi de' precedenti oratori, e mi atterro più volentieri a quello assai più modesto, ma forse più utile, delle pratiche proposte. Non aspettate quindi che io entri nelle ardue dispute, che dividono la scuola classica e l'antropologica: non lo farò perchè, come dissi ieri, il Codice penale non dev'essere un campo sperimentale di disputabili dottrine, ma la pratica applicazione di alcune norme di giustizia e di ragione, universalmente riconosciute ed accettate dalla coscienza giuridica de' popoli civili; non lo farò perchè non

credo sia ufficio del Parlamento entrar giudice nelle lotte feconde della scienza, e decretare palme e scomuniche a' seguaci dell'una o dell'altra opinione.

Piuttosto che mescolarci nella lotta, gioverà guardare alla origine ed alle cause del dissenso, per trarne ammaestramento, e norma alle nostre deliberazioni.

La scuola classica ha senza dubbio il merito di aver reso umana la scienza penale, ma dopo aver raggiunto questo scopo nobilissimo, fu tentata di oltrepassarlo.

Non le bastò di averla resa umana, volle farla pietosa; per cui, messa da banda ogni altra cura, e tenendo sempre gli occhi volti all'emenda del colpevole, a poco a poco andò quasi perdendo di vista gli altri due fini prevalenti della pena, che sono la reintegrazione del diritto violato e la tutela della sicurezza sociale.

Contro questa esagerazione di un principio buono, che minaccia d'infiltrarsi ne' Codici moderni, sorse, come fiera protesta la scuola positiva, della quale non divido i principii, ma lodo la tendenza, avvegnachè essa ci richiama al sentimento della realtà e ci mette in guardia contro gli influssi di una malintesa e cieca filantropia la quale indulgendo soverchiamente a' colpevoli, si rende crudele e inumana con gli onesti e gl'innocenti.

Compreso da questa verità, impugnai vigorosamente in seno alla Commissione tutte le proposte, le quali mi parvero improntate a codesto sentimentalismo pericoloso, cominciando da quella propugnata ieri con ammaliante parola dall'onorevole Fortis, che concerne la retroattività della nuova legge penale sugli effetti delle sentenze passate in cosa giudicata. L'onorevole Fortis ricordò al proposito l'opinione di parecchi scrittori favorevoli alla sua tesi, ed altri ne potrei ricordare io stesso; ma quando volle confortarla di pratici argomenti, gli convenne farsi indietro di un secolo e risalire alla legislazione francese del 1792 per ripescarvi un esempio, molto contestabile, ma in nessun Codice antico o recente, neppure nell'olandese, che è il più francamente rivoluzionario, potè trovare una disposizione eguale, somigliante a quella, che si legge scritta ne' tre ultimi alinea dell'articolo 2º del progetto. Una simile proposta fu fatta nel Parlamento germanico al tempo della discussione del Codice Penale, ma venne a grandissima maggioranza respinta, perchè contraria alla ragion giuridica e per le difficoltà di ogni natura, che s'incontrano nella pratica applicazione.

S'è lecito agli scrittori abbandonarsi agl'im-